



COMUNE DI ROVIGO

www.comune.rovigo.it

Servizio Corpo di Polizia Locale
Settore Sicurezza

ORDINANZA N° 83	DATA: 20 FEB. 2014
-----------------	--------------------

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MODENA COLORNI
--

IL DIRIGENTE

Visto che la **Ditta AL.MA. S.n.c.** con **Sede a Rovigo in Via XXV Aprile n. 5/L** risulta essere titolare di concessione per l'occupazione di suolo pubblico al fine di eseguire in data **24/02/2014 (dalle ore 8.00 alle ore 14.00)** un trasloco in corrispondenza del **civico n. 19 di Via Modena Colorni**;

Vista la Concessione n. **42 del 20/02/2014**;

Considerato che per l'effettuazione dell'operazione sopraindicata si rende necessaria la temporanea chiusura di Via Modena Colorni al fine di garantire la necessaria sicurezza di persone e cose;

Rilevata la necessità della temporanea istituzione della segnaletica di cui alla parte dispositiva;

Ritenuto che nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della presente istanza,

Visto il D. L.vo delle norme per la sicurezza della circolazione stradale n. 285 del 30/04/1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione n. 495 del 16/12/1992;

Visto il D.lvo n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

per la motivazione di premessa la modifica della circolazione stradale nel Centro Urbano con la chiusura di Via Modena Colorni il giorno 24/02/2014 (dalle ore 8.00 alle ore 14.00) ed il conseguente obbligo per traffico veicolare di proseguire diritto lungo Via Badaloni.

La Ditta esecutrice dei lavori viene incaricata della posa della segnaletica stradale.

Durante i lavori dovranno essere adottate, da parte della Ditta autorizzata, tutte le precauzioni atte ad evitare ogni e qualsiasi incidente, con totale sollievo dell'Amministrazione Comunale concedente per eventuali danni causati a terzi.

Il tutto nel rispetto del D.M. del 10/07/2002 relativo alle norme per la delimitazione e le segnalazioni dei cantieri.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990 si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.

In relazione all'art. 37, comma 3 del D.L.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e di far osservare la presente Ordinanza che sarà inserita nella raccolta delle Ordinanze in materia di Circolazione stradale. Si avvisa che responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il Vice Comandante della Polizia Locale Comm. Pr. Arnoldo Cipriani. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Dalla Residenza Comunale addì **20 FEB. 2014**


per IL DIRIGENTE
VICE COMANDANTE
ARNOLDO CIPRIANI

-	QUESTURA	ROVIGO
-	Comando Compagnia CARABINIERI	ROVIGO
-	Comando VV.FF.	ROVIGO
-	Comando POLIZIA LOCALE	SEDE
-	Compagnia GUARDIA DI FINANZA	ROVIGO
-	Comando Polizia Locale	SEDE
-	Azienda U.L.S.S. Servizio 118	ROVIGO
-	COOPOLTAXI	ROVIGO